

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di "biodegradabilità" indicati dalla stessa Legge. Nella "messa in mora", si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi"), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di "progetto", tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente "messa in mora complementare", la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della "messa in mora", risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE****“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato, con sentenza, che l’Italia ha violato gli artt. 1, par. 1 e 6, lett. a) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti in combinato disposto con gli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, con riferimento al trattamento applicato ad una parte dei rifiuti, conferiti nel subATO di Roma e in quello di Latina. Il citato art. 1 della Dir. 1999/31/CE rappresenta che la Direttiva stessa ha per scopo di impedire l’inquinamento dell’ambiente ad opera delle discariche, stabilendo, per le stesse, una serie di rigorosi requisiti tecnici ed operativi. Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti possano essere posizionati nelle discariche solo se preliminarmente “trattati” (intendendosi, per “trattamento”, qualsiasi processo, inclusa la cernita, che modifica le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero); l’art. 4 stabilisce una “gerarchia” fra i metodi di trattamento dei rifiuti, incoraggiando gli Stati UE ad adottare quelli più vantaggiosi per la tutela ambientale e della salute umana; l’art. 13 stabilisce che il trattamento dei rifiuti deve avere riguardo, il più possibile, alla salvaguardia dell’ambiente: tale prescrizione viene intesa, dalla giurisprudenza UE, nel senso che prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili, onde realizzare, in primo luogo, una stabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti stessi; l’art. 16 sintetizza gli obblighi precedenti, imponendo, agli Stati della UE, di realizzare una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento e per il recupero dei rifiuti. Con la presente procedura di infrazione, la Commissione aveva, in un primo momento, contestato la non conformità, agli articoli in precedenza menzionati, della sola discarica di Malagrotta. In seguito ad ulteriori indagini, l’oggetto delle censure UE si è esteso a tutto il subATO (sub ambito territoriale) di Roma, nonché a quello di Latina. Ora, nelle discariche presenti nelle aree considerate, è stato installato un certo numero di unità di trito vagliatura, tali da assoggettare al trattamento della trituratione/compressione i rifiuti conferiti nelle discariche medesime. Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto che l’attività di trituratione/compressione non rappresenti, al momento, la tecnica di trattamento dei rifiuti più avanzata, ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente dal rischio comportato dalle discariche. Infatti, il trattamento in questione non garantisce un’adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti, né una “stabilizzazione” della componente organica dei medesimi, la quale ridurrebbe le possibilità che le sostanze pericolose, in essi rifiuti contenute, si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Detti scopi, pertanto, potrebbero essere conseguiti soltanto con l’installazione, nelle discariche considerate, di impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico). Al riguardo, la Corte UE ha ravvisato una grave carenza di capacità degli impianti TMB attualmente presenti nel subATO di Roma e nel subATO di Latina.

Stato della Procedura

Il 15/10/2014 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 16 luglio 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 50 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 18 giugno 2015 è stato emesso un parere motivato complementare, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per le discariche pubbliche, la realizzazione dei lavori necessari a superare la violazione potrebbe implicare nuove spese a carico del bilancio pubblico

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE****"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una "discarica di rifiuti", poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una "discarica di rifiuti" anche la destinazione di una zona all'interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione, avendo in precedenza emanato una messa in mora complementare, ha emesso un "parere motivato complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune norme di cui alla Direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e privati, non siano state correttamente attuate dalle disposizioni di cui alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006. Al riguardo, le Autorità italiane avevano comunicato che l’approvanda Legge Europea 2013 bis avrebbe contenuto le richieste modifiche al Decreto in oggetto. Tuttavia, poiché all’inizio del 2014 tale Legge era ancora allo stato di bozza, la Commissione ha ritenuto, il 28/03/2014, di inviare un “parere motivato”, il quale riassume non solo i rilievi già rappresentati nell’ambito della presente procedura, ma anche quelli espressi nella procedura n. 2013/2170. Rimangono quindi ferme, fra le altre, le seguenti obiezioni: la succitata Dir. 85/337/CEE assoggetta i “progetti” pubblici e privati, dotati di maggior impatto sull’ambiente, a valutazioni più o meno penitenti (“Valutazione di Impatto Ambientale”; “screening”), in modo da verificarne la sostenibilità dal punto di vista ecologico. L’applicabilità di tali controlli dipende quindi, in primo luogo, dalla qualificabilità di un intervento in termini di “progetto”. Ora, il succitato D. Lgs 152/2006 fornisce una nozione di “progetto” che si discosta da quella di cui all’art. 2 par. 1 della Direttiva. Infatti, l’art. 1 del Decreto distingue un “progetto preliminare” ed uno “definitivo”, con ciò introducendo categorie estranee al disposto della Direttiva stessa e ingenerando confusione. Un’ulteriore censura riguarda l’attuazione degli artt. 3, 4 e 6 della Direttiva, per i quali i progetti, rientranti nell’elenco di cui all’allegato I della stessa, debbono essere sottoposti all’incisiva procedura di V.I.A, mentre i progetti rientranti nelle tipologie di cui all’allegato II sono assoggettati ad un esame preliminare volto a verificare l’opportunità di applicare, o meno, la stessa VIA (procedura di “screening”). Ora, il Decreto Legislativo 152/2006, che traspone l’Allegato II della Direttiva nel proprio Allegato IV, elenca all’interno di quest’ultimo, come soggetti a “screening”, non tutti i progetti menzionati dal suddetto allegato II della Direttiva stessa, ma solo quelli che, fra di essi, presentano dimensioni eccedenti determinate “soglie”, mentre esonera dallo “screening” i progetti che, pur rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato II della Direttiva, rimangono “sottosoglia”. Ciò a dispetto della Direttiva, che, se pure inserisce le “dimensioni” fra i criteri cui è necessario informare lo “screening”, stabilisce altresì che lo standard “dimensionale” debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III. Il Decreto di attuazione, inoltre, indebitamente non avrebbe ripreso dalla Direttiva tutti i dati che, secondo la stessa, dovrebbero essere resi noti al pubblico riguardo ad un progetto sottoposto a VIA. Lo stesso Decreto, altresì, escluderebbe dall’obbligo di VIA i progetti di cui al combinato disposto dell’art. 2, par. 1, e 4, par. 1 con l’Allegato I della Direttiva, ed escluderebbe da quello di “screening” i progetti di cui al combinato disposto dell’art. 4, par. 2 e 3 con gli allegati II e III.

Stato della Procedura

Il 28/03/14 è stato emesso un parere motivato ex art. 258 TFUE. A superamento della procedura, le Autorità italiane hanno approvato il D. L. 24/06/14, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116. Si precisa che, di conseguenza, la presente procedura è stata archiviata in data 19 novembre 2015

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacle, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

"Rifiuti in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 04/03/2010, in cui le veniva imputata la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere apprestato, nella Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo. Per ovviare a tale situazione, la Commissione ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risultano assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziari, con la conseguenza del frequente accumulo di migliaia di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre città campane. Le Autorità italiane, in proposito, non hanno dato seguito alle intenzioni di amplificare le discariche esistenti e di aprirne di nuove. Peraltro, non potrebbe supplire, alla mancanza di capacità delle discariche esistenti, la delocalizzazione dei rifiuti verso altre regioni italiane e altri Stati della UE. Tale prassi potrebbe, tuttalpiù, essere applicata in via assolutamente provvisoria e non potrebbe, per le difficoltà che vi si oppongono, sopperire sistematicamente alle esigenze di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Quanto ai termovalorizzatori, non sono stati ancora costruiti quelli, pur divisati da tempo, di Salerno, Napoli e Caserta, con la conseguenza che milioni di tonnellate di ecoballe giacciono ancora nei siti di stoccaggio sparsi per tutta la Regione Campania – spesso illegali e quindi privi delle necessarie cautele in difesa dell'ambiente - in attesa di essere trattati. Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti organici, la Commissione osserva che l'impianto di digestione anaerobica di Salerno – l'unico, attualmente in funzione, che garantisca il trattamento biologico dei rifiuti – non garantisce una capacità adeguata alle esigenze del territorio. Al riguardo, la Commissione constata che i lavori di realizzazione degli altri impianti di digestione anaerobica, programmati dalla Campania, sono tutti ancora in corso, eccetto quelli dell'impianto di Eboli.

Stato della Procedura

Il 14 gennaio 2014 è stato notificato all'Italia un ricorso ai sensi dell'art. 260 TFUE. Ai fini della completezza dell'informazione, si precisa tuttavia che, il 16/07/15, la Corte UE ha accolto tale ricorso, condannando l'Italia per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per la realizzazione delle capacità di trattamento ancora necessarie per ciascuna categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di recupero dei rifiuti organici); 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 16/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Scheda 16 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali abusive pubbliche; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a fare data dalla sentenza del 02/12/2014, con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un’Amministrazione intende affidare una “concessione”, deve individuare l’affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una “concessione” da parte dell’Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell’affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall’ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell’inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell’insorgenza di nuove spese, relative all’indizione di una nuova gara di affidamento e all’assistenza legale in eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori, la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima dell' 01/10/2003, alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto per "pubblica gara", ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Pertanto, è evidente che, al di là dello schermo societario della A2A, dal 2009 la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, le norme UE succitate impongono che, quando un'Amministrazione intenda affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa selezioni detto operatore, di regola, con una procedura di "evidenza pubblica". Quest'ultima, infatti, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e concorrenza degli operatori. Ora, detto obbligo, operante in via di principio, non sussiste quando l'operatore è un organismo "in house" rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Ora, detto rapporto "in house" – che consente di evitare la "pubblica gara" – richiede, tra l'altro, che l'operatore sia "interamente" pubblico. Pertanto, quando, nel 2009, il 90% dell'operatore affidatario Aspem è stato privatizzato, è venuto meno il rapporto "in house" di Aspem stessa con l'Amministrazione aggiudicatrice. Da tali premesse, la Commissione deriva che i Comuni aggiudicatori avrebbero dovuto o risolvere l'affidamento stesso (riassegnandolo a mezzo di pubblica gara), o, altrimenti, vendere per "pubblica gara" la quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna di tali operazioni è stata espletata. Quindi, l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per la sua corretta riassegnazione. I Comuni interessati, tuttavia, hanno opposto che a tale soluzione sarebbe di ostacolo il disposto dell'art. 34, co. 22, del Decreto Legge 179/2012. Questo si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Il caso di specie rientra in tale tipologia, in quanto Aspem, dopo l'01/10/2003 e precisamente nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti come sopra descritto, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, ove non ricorra menzione di detta scadenza, sino al 31 dicembre 2020. In virtù di dette norme interne, pertanto, il Comune di Casciago non può risolvere l'affidamento prima del 2015, mentre quello di Varese, addirittura, prima del 2030, rimanendone così violate le norme UE.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Entro Ottobre 2015, verrà approvata una bozza normativa il cui art. 7, par. 1, sostituisce il comma 22 dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12, in modo da superare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Eventuale insorgenza di spese legali per l'Amministrazione, se l'attuale affidamento venisse annullato.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specificino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicita e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A.", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell'Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l'obbligo - ove procedano all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l'affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l'altro, il contratto venga assegnato ad un'impresa “in house” all'Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l'impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima esercita sull'impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l'attività dell'impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L'obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d'altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell'ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l'illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l'attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari